Per l'attribuzione del punteggio per il criterio territoriale si terrà conto della maggiore percentuale di superficie impegnata ricadente nell'area interessata.

A parità di punteggio sarà data priorità, in ordine:

1) alle imprenditrici agricole professionali - IAP - e imprenditrici agricole che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (ex IATP - e coltivatore diretto);

2) agli imprenditori agricoli professionali - IAP - e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (ex IATP e coltivatore diretto);

3) altre imprenditrici agricole diverse dal punto 1;

4) altri imprenditori diversi dal punto 2.

La graduatoria verrà predisposta in conformità alle procedure indicate nell'allegato 1.

Art. 6

Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione

Il richiedente escluso dalla graduatoria regionale ha facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) competente per territorio entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze a valere sulla misura 211, presentate con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto al primo anno di impegno, è pari a 6 milioni di euro.

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze a valere sulla misura 212, presentate con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto al primo anno di impegno, è pari a 4 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria delle misure sia insufficiente a garantire il premio dovuto a ciascun beneficiario, il premio potrà essere proporzionalmente ridotto, anche concentrando tale riduzione negli anni successivi a quello in cui si è verificata l'insufficienza della dotazione finanziaria.

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali che dovessero rendersi disponibili.

Art. 8

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste nel PSR Sicilia 2007-2013, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: MORALE

Allegato 1

REGOLAMENTO ATTUATIVO
DEL BANDO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE -
REGIONE SICILIA 2007-2013 REG. CE N. 1698/2005
MISURA 211 - "INDENNITÀ COMPENSATIVA
PER SVANTAGGI NATURALI A FAVORE
DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE"
MISURA 212 - "INDENNITA' PER SVANTAGGI
IN ZONE SVANTAGGIATE, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE"

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E MISURE APPLICABILI

Con regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all'interno dell'asse 2 un sistema di aiuti finalizzati al mantenimento di un livello minimo di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale. In particolare, la misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" e la misura 212 - "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane" contribuiscono a mantenere e far proseguire l'attività agricola-zootecnica e conservare i paesaggi tradizionali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale regolamento, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 48 del 19 febbraio 2008 e conseguente decreto presidenziale.

Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.

Fonti normative primarie del bando sono, quindi, i seguenti regolamenti comunitari che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso PSR Sicilia 2007-2013:

— regolamento CE n. 1257/1999;
— regolamento CE n. 1290/2005;
— regolamento CE n. 1974/2006;
— regolamento CE n. 1975/2006;
— regolamento CE n. 883/2006;
— regolamento CE n. 885/2006.

Inoltre, costituisce fonte normativa del bando il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali n. 1205 del 20 marzo 2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito nel reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008.

In applicazione al disposto dell'art. 93 primo comma, del regolamento CE n. 1698/2005, le misure sono attivate, in prima applicazione ai sensi del regolamento CE n. 1257/99, articoli nn. 17, 18, 19 e 20 e secondo gli importi previsti all'art. 15 dello stesso regolamento.

2) OBIETTIVI DELLE MISURE

In generale, l'intervento ha come obiettivo il mantenimento e la prosecuzione dell'attività agricolo-zootecnica nelle aree svantaggiate, al fine di compensarne o almeno di attenuarne gli svantaggi e di garantire il presidio umano per la salvaguardia del territorio scarsamente produttivo. Si ritiene, inoltre, di dovere incentivare pratiche di gestione sostenibile del territorio, che permettano di conservare i paesaggi tradizionali e gli habitat delle zone svantaggiate.

Le misure sono finalizzate al sostegno dell'attività degli agricoltori che operano nelle zone svantaggiate, mediante l'erogazione di indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi dovuti alle condizioni climatiche difficili e delle perdite di reddito derivanti dai tali svantaggi che ostacolano la produzione agricola nelle zone interessate.

Con il presente regolamento vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori.

3. DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE

3.1. **Localizzazione**

3.1.1. *Misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane"*

La misura si applica nelle zone agricole svantaggiate di montagna (nel proseguo "zone montane") così come definite ai sensi all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimento al territorio regionale, possono beneficare della misura le superfici aziendali ricadenti nelle superfici delimitate dall'allegato 6 del PSR Sicilia 2007/2013 - Zone svantaggiate - montane, dir. n. 75/268/CEE, art. 3, par. 3.

3.1.2. *Misura 212 - "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane"*

La misura si applica nelle zone svantaggiate minacciate di spopolamento (nel proseguo "zone minacciate di spopolamento") così come definite ai sensi all'art. 3, paragrafo 4, della direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimento al territorio regionale, possono beneficare della misura le superfici aziendali ricadenti nelle superfici delimitate dall'allegato 6 del PSR Sicilia 2007/2013 - zone svantaggiate - zone minacciate di spopolamento, dir. n. 75/268/CEE, art. 3, par. 4.

La misura si applica, altresì, nelle zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, che possono essere assimilate alle zone svantaggiate (nel proseguo "zone con svantaggi specifici"), così come definite ai sensi all'art. 3, paragrafo 5, della direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimento al territorio regionale, possono beneficare della misura le superfici aziendali ricadenti nelle superfici delimitate dall'allegato 6 del PSR Sicilia 2007/2013 - zone svantaggiate - svantaggi specifici, dir. n. 75/268/CEE, art. 3, par. 5.

In applicazione al disposto dell'art. 93, secondo comma, del regolamento CE n. 1698/2005, dall'1 gennaio 2010 sono abrogati gli elenchi delle zone svantaggiate, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'art. 37 del trattato.

3.2. *Beneficiari*

Possono concorrere ai benefici della misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" gli imprenditori agricoli singoli ed associati che operano nell'ambito di aziende agricole ad indirizzo cerealicolo-zootecnico ed ad indirizzo agricolo relativamente alle coltivazioni tipiche in asciutto – quali il nocciolo, l'olivo, il castagno da frutto, il carrubo, il pistacchio, il mandorlo, noce da frutto e il frassino da manna – nelle zone montane delimitate al punto 3.1.1. precedente.

Possono concorrere ai benefici della misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane" gli imprenditori agricoli singoli ed associati che operano nell'ambito di aziende agricole ad indirizzo cerealicolo-zootecnico e ad indirizzo agricolo relativamente alle coltivazioni tipiche in asciutto – quali il nocciolo, l'olivo, il castagno da frutto, il carrubo, il pistacchio, noce da frutto, il mandorlo e il frassino da manna, nelle zone minacciate di spopolamento delimitate al punto 3.1.2 precedente ovvero gli imprenditori agricoli singoli ed associati che operano nell'ambito di aziende ad indirizzo agricolo relativamente alla coltivazione dell'olivo, cappero e del vigneto tradizionale nelle zone con svantaggi specifici delimitate al punto 3.1.2 precedente.

Per accedere all'indennità gli imprenditori devono essere iscritti alla C.C.I.A.A competente per territorio ed esercitare l'attività agricola in un'azienda la cui superficie ricade per almeno il 50% nelle zone svantaggiate così come delimitate al punto 3.1 precedente. Gli imprenditori che esercitano l'attività agricola in aziende le cui superfici ricadono su più di una delimitazione territoriale potranno accedere all'indennità per tutte le superfici aziendali assoggettabili, presentando l'istanza per il bando relativo alla sola misura per la quale è rispettato il principio della prevalenza di superficie (almeno il 50%).

Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e 2135 C.C., in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un'attività volta alla coltivazione del fondo e/o all'allevamento del bestiame, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di previdenza.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole, costituite in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno.

Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex IATP nel rispetto della normativa vigente; nel caso di forme associate le stesse saranno considerate IATP nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 del comma 3 del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:

— nel caso di società agricole di persone qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola. Per le società in accomandita la qualifica di imprenditrice si riferisce ai soci accomandatari;

— nel caso di società agricole di capitali o cooperative almeno un amministratore sia imprenditrice agricola, che nel caso delle cooperative deve essere anche socia.

Sono esclusi dal regime di aiuto i titolari di pensione con età superiore a 65 anni e i prepensionati ai sensi del regolamento CEE n. 2079/1992 e regolamenti CE n. 1257/1999 e n. 1698/2005.

3.3. **Fascicolo aziendale**

Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004, tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori".

La ditta ha l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali

3.4. **Condizioni di ammissibilità, limitazioni ed esclusioni**

I beneficiari dovranno dimostrare di disporre, per l'intera durata dell'impegno assunto, dell'azienda per la quale intendono richiedere l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso gratuito.

I contratti dovranno prevedere l'autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, tale condizione potrà essere dimostrata per i contratti già stipulati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, in caso di titolarità attraverso comodato d'uso gratuito nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809, comma 2, del codice civile, o in deroga il contratto dovrà contenere l'obbligo del comodante di continuare l'impegno assunto dal comodatario in caso di recesso dello stesso.

Ai fini dell'accesso all'aiuto i beneficiari dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 2,00 ettari di SAU. Nelle zone con svantaggi specifici tale dimensione è ridotta ad 1,00 ettaro.

Per accedere ai benefici delle misure almeno il 50% della SAU aziendale deve ricadere in almeno una delle zone svantaggiate così come definite al punto 3.1 precedente. Le indennità saranno riconosciute per le superfici ricadenti in tutte le zone svantaggiate nel rispetto dei relativi premi. In ogni caso l'impegno al mantenimento dell'attività dovrà riguardare l'intera azienda agricola.

Le misure sono applicabili alle superfici investite a foraggere e a pascolo nonché alle colture arboree tipiche tradizionali coltivate anche in coltura promiscua quali nocciolo, olivo, castagno da frutto, carrubo, pistacchio, mandorlo, noce da frutto e frassino da manna. Per le zone con svantaggi specifici le misure sono applicabili anche alle superfici investite a olivo, cappero e vigneto tradizionale.

Per quanto riguarda i pascoli, potranno accedere all'indennità le superfici sfalciate almeno una volta all'anno e/o pascolate per almeno tre mesi all'anno, fermi restando gli obblighi relativi al rispetto della "condizionalità", di cui al successivo punto 4.1.

L'indennità sarà corrisposta per ettaro o frazioni di ettaro di SAU di foraggere e/o pascolo aziendale e/o delle colture tipiche coltivate. Sono escluse dall'aiuto le superfici destinate all'utilizzo extraziendale. In ogni caso, sono escluse dall'aiuto le superfici a colture perenni specializzate a carattere intensivo diverse da quelle indicate.

L'eventuale carico UBA per unità di superficie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,5 UBA/ha né superiore a 2 UBA/ha.

Per beneficiare del regime di aiuto, gli imprenditori agricoli titolari di tali aziende ad indirizzo zootecnico devono avere avuto attribuito il codice aziendale dal servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, devono essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, nonché con le norme sulla profilassi e quelle relative alla presenza di residui di sostanze vietate di cui alla direttiva n. 96/22/CE.

Le aziende che non possiedono il requisito di "allevamento ufficialmente indenne" dovranno, nei tempi previsti dalla normativa sanitaria vigente, adeguarsi al fine di conseguire tale status.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure comporterà la riduzione o la revoca della concessione dell'aiuto e la restituzione con i relativi interessi delle annualità percepite.

3.5. **Durata degli impegni**

I beneficiari devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola per un quinquennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione delle misure, mentre l'obbligo finanziario dell'Amministrazione riveste carattere annuale.

4. OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

Il beneficiario si impegna a rispettare sull'intera azienda i requisiti obbligatori relativi al rispetto della condizionalità, previsti dal regolamento CE n. 1782/2003, secondo le modalità applicative stabilite dalle seguenti disposizioni normative di riferimento:

— a livello nazionale dal decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, così come modificato dal decreto ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007;

— a livello regionale dal decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 3220 del 28 dicembre 2007 che approva i "Criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento CE n. 1782/03" (CGO) e le "Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA) e successive modifiche e integrazioni.

Entrambi gli allegati del decreto n. 3220/07 riportano, per ogni singolo atto/norma di condizionalità, la normativa di recepimento nazionale e/o regionale, l'ambito di applicazione, gli impegni applicabili a livelli dell'azienda agricola e le possibili deroghe.

Si riporta di seguito uno schema dei requisiti di condizionalità:

Tabella 1 - **Condizionalità: criteri di gestione obbligatori**

Campo di condizionalità	Atto o Norma
Ambiente	– Atto A1 - Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, artt.: 3, 4 (par. 1, 2, 4), 5, 7, 8. – Atto A2 - Direttiva n. 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, artt. 4 e 5. – Atto A3 - Direttiva n. 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, art. 3, paragrafi 1 e 2. – Atto A4 - Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, artt. 4 e 5. – Atto A5 - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, artt. 6, 13, 15, e 22, lett. B).
Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali	– Atto A6 - Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, modificata dal regolamento CE n. 21/2004 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, art. 3, 4 e 5. – Atto A7 - Regolamento CE n. 2629/1997 della Commissione (abrogato dal regolamento CE n. 911/2004), che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 820/97 (abrogato dal regolamento CE n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, artt. 6 e 8. – Atto A8 - Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento CE n. 820/1997, artt. 4 e 7. – Atto A8 bis - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive nn. 92/102/CEE e 64/432/CEE (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8), artt. 3, 4 e 5. – Atto B9 - Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, articolo 3. – Atto B10 - Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, 4, 5 (+5.a) e 7. – Atto B11 - Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, artt. 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20. – Atto B12 - Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15. – Atto B13 - Direttiva n. 85/511/CEE del Consiglio, concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva n. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, art. 3. – Atto B14 - Direttiva n. 92/119/CEE del Consiglio, concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, art. 3. – Atto B15 - Direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, art. 3.
Igiene e benessere degli animali	– Atto C16 - Direttiva n. 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4. – Atto C17 - Direttiva n. 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, art. 3 e art. 4, paragrafo 1. – Atto C18 - Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, articolo 4.
Buone condizioni agronomiche e ambientali	*Obiettivo 1* - Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee: – Norma 1.1 - Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio. *Obiettivo 2* - Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche – Norma 2.1 - Gestione delle stoppie e dei residui colturali. – Norma 2.2 - Avvicendamento delle colture. *Obiettivo 3* - Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate: – Norma 3.1 - Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine. *Obiettivo 4* - Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat: – Norma 4.1 - Protezione del pascolo permanente. – Norma 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione. – Norma 4.3 - Manutenzione degli oliveti. – Norma 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Sub-allegato 2/a del decreto n. 3220 del 28 dicembre 2007 recante prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico.

Il dettaglio delle norme sulla condizionalità sono visionabili nel sito: http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/Assessorato/sottositi/PAC/Normativa%20regionale/CondizionalitaRegionalePAC-corr.htm.

4. CRITERI DI SELEZIONE

La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri oggettivi che caratterizzano l'azienda agricola e il titolare dell'impresa agricola con l'attribuzione di specifici punteggi, nel rispetto delle priorità previste dalle singole misure:

Le priorità territoriali sono classificate in livelli ed assegnate alle superfici agricole che ricadono in aree preferenziali. La priorità sarà esclusivamente attribuita nel caso in cui almeno il 50% della superficie aziendale impegnata ricade nell'area preferenziale interessata.

All'interno delle priorità territoriali sono previsti criteri di selezione legati alle zone altimetriche sulle quali ricadono le superfici aziendali assoggettabili alle misure 211 o 212.

Le priorità tecniche vengono individuate tenendo conto delle esigenze di attuare interventi specifici per il perseguimento di specifici obiettivi di tutela ambientale e delle caratteristiche aziendali.

Al fine del riconoscimento del punteggio attribuito per ciascuna priorità, secondo i criteri individuati per misura, gli stessi devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza all'Amministrazione.

A parità di punteggio all'interno di una medesimo livello di priorità territoriale, saranno tenute in considerazione le caratteristiche soggettive del richiedente.

5. LIVELLO DEL PREMIO

5.1. **Importo del premio erogabile a valere sulla misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane"**

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione aziendale, così come riportato nella tabella che segue:

Misura 211 premi per ettaro per le aziende zootecniche

Tipologia di applicazione	Colture foraggere e pascoli	Premio (euro per ha)
Zone art. 3, par. 3, della direttiva n. 75/268/CEE	Per le superfici sino a 50 ettari Per le restanti superfici oltre 50 ettari	200,00 150,00

Misura 211 premi per ettaro per le aziende non zootecniche

Tipologia di applicazione	Colture permanenti	Premio (euro per ha)
Zone art. 3, par. 3, della direttiva n. 75/268/CEE	Per le superfici sino a 50 ettari Per le restanti superfici oltre 50 ettari	200,00 0,00

5.2. **Importo del premio erogabile a valere sulla Misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane"**

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione aziendale, così come riportato nella tabella che segue:

Misura 212 premi per ettaro per le aziende zootecniche

Tipologia di applicazione	Colture foraggere e pascoli	Premio (euro per ha)
Zone art. 3, par. 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE	Per le superfici sino a 50 ettari Per le restanti superfici oltre 50 ettari	150,00 120,00

Misura 212 premi per ettaro per le aziende non zootecniche

Tipologia di applicazione	Colture permanenti	Premio (euro per ha)
Zone art. 3, par. 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE	Per le superfici sino a 50 ettari Per le restanti superfici oltre 50 ettari	150,00 120,00

6. PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO

6.1. **Presentazione domanda di aiuto**

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando. Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate in ritardo rispetto alla data fissata.

La domanda cartacea debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, che costituisce l'integrazione documentale, dovrà pervenire, completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, perentoriamente entro i successivi 25 giorni dalla data di scadenza dei bandi.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie aziendale.

Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario richiedente e la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2007-2013, misura 211, indennità compensativa zone montane, bando di selezione annualità 2008" (in caso di aziende con almeno il 50% della SAU in zona montana svantaggiata); ovvero misura "PSR Sicilia 2007-2013, misura 212 indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane, bando di selezione annualità 2008" (nei casi di aziende con almeno il 50% della SAU in zone svantaggiate diverse dalle precedenti).

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata da ciascun ufficio che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data.

La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito il fascicolo aziendale presso i centri di assistenza aziendale autorizzati.

La domanda di aiuto compilata per via telematica non verrà rilasciata dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà respinta e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

6.2. **Documentazione richiesta**

Alla domanda, debitamente compilata dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

6.2.1. *Documentazione obbligatoria*

1) modello integrativo alla domanda riportante le dichiarazioni aggiuntive della ditta e la scheda di auto-attribuzione del punteggio, conforme all'allegato A o B;

2) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori (mod. 2/33), rilasciata dall'azienda unità sanitaria locale competente;

3) elenco dei documenti allegati alla domanda.

I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:

4) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;

5) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal piano ed a riscuotere gli aiuti;

6) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica.

Limitatamente per le cooperative:

7) certificato della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

6.2.2. *Documentazione specifica ai fini dell'attribuzione di punteggi di merito*

8) quadro d'identificazione dei capi interessati al criterio di selezione 3)b conforme all'allegato C;

9) documentazione comprovante la provenienza dell'azienda da espropri a soggetti mafiosi;

10) attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario rilasciata da un organismo autorizzato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico.

6.2.3. *Altra documentazione*

Da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione nell'albo provinciale dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili:

11) certificato della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura con la dicitura antimafia.

6.3. **Disposizioni specifiche**

Il codice ente, da apporre obbligatoriamente nella domanda, è individuato, per ciascun ispettorato provinciale per l'agricoltura nel modo seguente: Agrigento 073, Caltanissetta 074, Catania 075, Enna 076, Messina 077, Palermo 078, Ragusa 079, Siracusa 081, Trapani 082.

Specificatamente nelle domande di aiuto, i quadri P, distinti per coltura, dovranno riportare la superficie agraria utilizzata. In caso di colture consociate ogni quadro P dovrà riportare la superficie ragguagliata riferita alla specifica coltura.

Si precisa che, in caso di aziende ricadenti in diverse aree svantaggiate, la domanda dovrà contenere la richiesta per entrambe le misure, specificando esattamente per ogni misura le relative superfici ricadenti nei diversi svantaggi.

6.4. **Ricevibilità istanze**

Ai fini di valutare la ricevibilità della domanda presentata, l'ufficio dell'ispettorato provinciale responsabile della presa in carico, dopo avere verificato che la stessa sia correttamente compilata in ogni sua parte e che sia presente la documentazione richiesta, procederà, dopo aver siglato l'elenco dei documenti e compilato la lista di controllo, riporterà in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno dell'istanza.

Il verbale di ricevibilità dovrà essere datato e sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento.

Le domande ritenute ricevibili saranno trasmesse ad apposita commissione per essere sottoposte alla successiva procedura di ammissibilità e di valutazione sulla base dei criteri di selezione specificati per ciascuna azione.

6.5. **Ammissibilità istanze - Nomina commissione di valutazione, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria**

Con provvedimento del dirigente del servizio responsabile, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda informatica, procederà alla nomina di una commissione di valutazione ed al suo insediamento.

La commissione potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine di rispettare i tempi previsti.

La commissione, a seguito della consegna delle istanze ricevibili, procederà alla verifica dell'ammissibilità e dei punteggi richiesti e, tenendo conto delle priorità previste dalle misure, predisporrà gli elenchi provinciali provvisori.

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento ispettoriale, verranno affisse all'albo provinciale di ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura entro 45 giorni dalla nomina della commissione e saranno consultabili nel sito http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato, nonché presso l'ufficio relazioni con il pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

L'istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto della verifica amministrativa di cui al punto 3.5 e dei controlli di cui al punto 3.6 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L'affissione all'albo provinciale degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo provinciale degli elenchi provvisori, potranno richiedere all'IPA, con apposite memorie il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Nel caso di presentazione di memorie sugli elenchi provvisori, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette e dopo averle esaminate, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la stesura della graduatoria regionale e successiva sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

La pubblicazione della graduatoria regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.

6.6. **Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto**

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura darà comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento istruttorio segnalando l'ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda e presso il quale potrà richiedere eventuali informazioni.

L'istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, entro i successivi 30 giorni, procederà alla chiusura della verifica tecnico-amministrativa della domanda.

Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità all'aiuto, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma per ciascuna misura.

L'assenza della documentazione, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà l'archiviazione della domanda.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si presentasse la necessità da parte dell'ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, l'ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti da produrre, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste, l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto, verrà redatto apposito verbale riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sull'ammissibilità dell'aiuto, con la determinazione del premio annuale, che sarà comunicato al beneficiario.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 l'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a richiedere alla prefettura competente l'informativa antimafia.

Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di archiviazione.

Sulle istanze con istruttoria positiva, inserite nella graduatoria definitiva, prima dell'erogazione del premio verranno applicate le disposizioni del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 14 marzo 2008, recante "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602".

6.7. **Controlli sulle dichiarazioni**

Ciascun ufficio istruttore su un campione di domande verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite e la conformità della documentazione a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative, in particolare si precisa che, relativamente alle dichiarazioni che fanno riferimento alla documentazione derivante dal fascicolo aziendale, il controllo verrà eseguito presso il CAA di riferimento.

Nel caso che i dati presenti in domanda non risultassero corrispondenti ai documenti contenuti nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione sospenderà l'esame dell'istanza e procederà a comunicare alla ditta l'avvio del procedimento di archiviazione, comunicando nel contempo all'AGEA i risultati della verifica per i successivi atti che si dovessero rendere necessari in applicazione delle convenzioni sottoscritte tra le parti sulla tenuta del fascicolo aziendale.

Il controllo verrà svolto anche sulle dichiarazioni rilasciate nel modello integrativo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comprende, anche, la verifica in campo della sussistenza delle condizioni descritte nel piano aziendale, la presenza e la corretta compilazione dei registri aziendali previsti, il riscontro di quanto dichiarato con riferimento all'assunzione degli obblighi e alla verifica, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio, riferiti ai criteri di selezione.

Si precisa che, in caso di presenza di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione procederà oltre che all'archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.

6.8. **Presentazione domande annuali di pagamento**

6.8.1. *Termine presentazione e documentazione*

Annualmente entro il termine del 15 maggio le ditte potranno presentare la domanda annuale di pagamento a seguito della pubblicazione dell'avviso da parte dell'Amministrazione.

La domanda stampata, debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere depositata al medesimo CAA e corredata, entro il suddetto termine del 15 maggio, del certificato camerale con la dicitura antimafia.

6.8.2. *Controlli amministrativi e controlli in loco*

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda e della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'organismo pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'organismo pagatore.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco, predisposto dall'organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso.

In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco, le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali esistente.

6.8.3. *Pagamenti del premio riconosciuto*

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco si procederà all'autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07, dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla prefettura competente.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

7. VARIAZIONI SUCCESSIVE

7.1. **Subentro, recesso anticipato, decadenza totale**

Nel caso di cessione totale dell'azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno, è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario, purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente e rispetti i criteri di selezione attribuiti riferiti alla priorità soggettiva.

In caso di mancato subentro nell'impegno da parte del rilevatario della azienda, il beneficiario dovrà rimborsare il sostegno riconosciuto sino alla data del cambio parziale o totale della titolarità dell'azienda.

In deroga, qualora la prosecuzione dell'impegno non sia realizzabile, non sarà richiesto il rimborso nel caso di cessione definitiva delle attività agricole successiva al compimento del terzo anno di impegno.

Inoltre, nel caso in cui, a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, il beneficiario non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti, si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento, decadrà l'impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni all'Amministrazione affinché la stessa possa dopo aver verificato il sussistere delle predette condizioni, adottare i conseguenziali provvedimenti.

Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria, appresso riportate, non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ufficio provinciale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste territorialmente competente, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

8. SISTEMA SANZIONATORIO

In applicazione degli artt. 16, 17 e 18 del regolamento comunitario n. 1975/2006, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, all'esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente all'irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito nel reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008.

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché delle modalità per il calcolo delle sanzioni da applicare, in caso di inadempienze effettuate dalle ditte beneficiarie, saranno adottate con specifiche disposizioni regionali applicative del decreto ministeriale su indicato.

Allegato A

MISURA 211 - INDENNITA' PER LE ZONE MONTANE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 febbraio 2001)

Modello integrativo alla domanda n. .....

Anno 2008

Codice fiscale (obbligatorio) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P. IVA (obbligatoria) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

.....l..... sottoscritt..... .....
nat..... il ..... a .....
residente in provincia ..... comune .....
via ..... n. ..... in qualità
di (1) ..... dell'Azienda .....
al fine di ottenere gli aiuti previsti dal reg. CE n. 1698/2005 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,

dichiara sotto la propria responsabilità:

— di essere imprenditore agricolo singolo/associato;

— di essere imprenditore agricolo professionale (ex IATP) o coltivatore diretto regolarmente iscritto all'INPS al n. .....;

— di essere in regola con le norme in materia di esercizio dell'attività d'impresa agricola;

— di essere in regola con la contribuzione assicurativa presso INPS (DURC);

— che la documentazione relativa alla disponibilità a qualsiasi titolo delle superfici aziendali o del bestiame oggetto dell'aiuto; i certificati catastali delle particelle interessate alla misura o visure catastali delle stesse sono conformi a quanto previsto dal programma e alle disposizioni attuative del bando e risultano presenti nel fascicolo aziendale costituito presso il CAA delegato sito nel comune di ..... via ..... n. .....;

— che i contratti relativi alla disponibilità dei fondi risultano registrati a norma di legge e sono validi per tutto il periodo d'impegno previsto dalla misura;

— di impegnarsi ad aggiornare il fascicolo aziendale costituito presso i CAA in caso di variazioni aziendali;

— di avere preso visione del contenuto del "Piano di sviluppo rurale programmazione Regione Sicilia 2007/2013", dei requisiti obbligatori in materia di condizionalità (decreto n. 3220 del 28 dicembre 2007), nonché degli obblighi e delle prescrizioni della misura 211, del bando e dell'allegato 1 "Disposizioni attuative del bando";

— di essere a conoscenza che, nel caso di infrazioni e inadempienze che comportino una riduzione o l'esclusione del premio con successiva pronunzia di decadenza parziale o totale, sarà applicato quanto previsto dal regime sanzionatorio in conformità a quanto stabilito nel provvedimento nazionale esistente nonché alle disposizioni regionali che saranno emanate in conformità al decreto ministeriale;

— di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data di conclusione dell'impegno sottoscritto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;

— ad adottare tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di sottoporre il bestiame allevato alla profilassi di Stato prevista dalla normativa sanitaria vigente.

Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:

(indicare via, n., c.a.p., comune, provincia, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica)

.....

.....

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara che la maggiore percentuale di superficie agricola ammissibile all'indennità ricade nelle seguenti aree, di possedere le seguenti caratteristiche aziendali e pertanto di avere diritto al seguente punteggio:

Le zone altimetriche sono visionabili al seguente indirizzo web:

http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm

1) *Zone altimetriche*	Punteggio max 60	Punteggio attribuito
Azienda ricadente in "zone montane" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è interamente collocata al di sopra dei 700 m.s.l.	60	
Azienda ricadente in "zone montane" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è per almeno il 50% collocata al di sopra dei 700 m.s.l.	40	

(1) Indicare se titolare o legale rappresentante.

2) *Caratteristiche del richiedente*	Punteggio max 10	Punteggio attribuito
2.a) Azienda condotta da imprenditrice agricola	5	
2.b) Imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro	5	

3) *Caratteristiche dell'azienda*	Punteggio max 30	Punteggio attribuito
3.a) Aziende agricole provenienti da beni confiscati alla criminalità organizzata	1	
3.b) Aziende zootecniche - Caratteristiche dell'allevamento:		
– con soggetti tutti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*) .	8	
– misti con presenza di più del 50% di soggetti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)	6	
– allevamento ufficialmente indenne da brucellosi (ovini e caprini)	2	
– allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi (bovini)	2	
3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia biologica:		
– azienda zootecnica che svolge interamente attività di produzione con metodo biologico . . .	7	
– azienda zootecnica in conversione al metodo biologico da almeno 1 anno	5	
3.d) Aziende agricole - Colture arboree permanenti in asciutto con tendenza all'abbandono:		
– con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a frassino da manna	10	
– con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a pistacchio e/o carrubo	10	
– con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a nocciolo	10	

(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo criterio 3b) sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino nero siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione italiana allevatori (A.I.A); il cavallo Sanfratellano e il Purosangue orientale siciliano; l'asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto incremento ippico.

Data .....

Firma dell'imprenditore agricolo .....

Allegato B

MISURA 212 - INDENNITA' PER LE ZONE SVANTAGGIATE DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 febbraio 2001)

Modello integrativo alla domanda n. .....

Anno 2008

Codice fiscale (obbligatorio) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P. IVA (obbligatoria) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

.....l..... sottoscritt..... .....
nat..... il ..... a .....
residente in provincia ..... comune .....
via ..... n. ..... in qualità
di (2) ..... dell'Azienda .....
al fine di ottenere gli aiuti previsti dal reg. CE n. 1698/2005 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,

dichiara sotto la propria responsabilità:

— di essere imprenditore agricolo singolo/associato;
— di essere imprenditore agricolo professionale (ex IATP) o coltivatore diretto regolarmente iscritto all'INPS al n. .....;
— di essere in regola con le norme in materia di esercizio dell'attività d'impresa agricola;
— di essere in regola con la contribuzione assicurativa presso INPS (DURC);
— che la documentazione relativa alla disponibilità a qualsiasi titolo delle superfici aziendali o del bestiame oggetto dell'aiuto, i certificati catastali delle particelle interessate alla misura o visure catastali delle stesse sono conformi a quanto previsto dal programma

(2) Indicare se titolare o legale rappresentante.

e alle disposizioni attuative del bando e risultano presenti nel fascicolo aziendale costituito presso il CAA delegato, sito nel comune di ..... via ..... n. .....;

— che i contratti relativi alla disponibilità dei fondi risultano registrati a norma di legge e sono validi per tutto il periodo d'impegno previsto dalla misura;

— di impegnarsi ad aggiornare il fascicolo aziendale costituito presso i CAA in caso di variazioni aziendali;

— di avere preso visione del contenuto del "Piano di sviluppo rurale programmazione Regione Sicilia 2007/2013", dei requisiti obbligatori in materia di condizionalità (decreto n. 3220 del 28 dicembre 2007), nonché degli obblighi e delle prescrizioni della misura 211, del bando e dell'allegato 1 "Disposizioni attuative del bando";

— di essere a conoscenza che, nel caso di infrazioni e inadempienze che comportino una riduzione o l'esclusione del premio con successiva pronunzia di decadenza parziale o totale, sarà applicato quanto previsto dal regime sanzionatorio in conformità a quanto stabilito nel provvedimento nazionale esistente nonché alle disposizioni regionali che saranno emanate in conformità al decreto ministeriale;

— di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data di conclusione dell'impegno sottoscritto, la documentazione relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli.

— ad adottare tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di sottoporre il bestiame allevato alla profilassi di Stato prevista dalla normativa sanitaria vigente.

Il sottoscritto chiede, inoltre che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:

(indicare via, n., c.a.p., comune, provincia, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica)

.....

.....

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara che la maggiore percentuale di superficie agricola ammissibile all'indennità ricade nelle seguenti aree, di possedere le seguenti caratteristiche aziendali e pertanto di avere diritto al seguente punteggio:

Le zone altimetriche sono visionabili al seguente indirizzo web:

http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/cartanitratihome.htm

1) *Zone altimetriche*	Punteggio max 60	Punteggio attribuito
1.a) Azienda ricadente in "zone minacciate di spopolamento" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è interamente collocata al di sopra dei 500 m.s.l.	50	
1.b) Azienda ricadente in "zone minacciate di spopolamento" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è per almeno il 50% collocata al di sopra dei 500 m.s.l.	40	
1.c) Azienda ricadente in "zone con vantaggi specifici"	60	

2) *Caratteristiche del richiedente*	Punteggio max 10	Punteggio attribuito
2.a) Azienda condotta da imprenditrice agricola	5	
2.b) Imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro	5	

3) *Caratteristiche dell'azienda*	Punteggio max 30	Punteggio attribuito
3.a) Aziende agricole provenienti da beni confiscati alla criminalità organizzata	1	
3.b) Aziende zootecniche - Caratteristiche dell'allevamento:		
– con soggetti tutti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*) .	8	
– misti con presenza di più del 50% di soggetti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)	6	
– allevamento ufficialmente indenne da brucellosi (ovini e caprini)	2	
– allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi (bovini)	2	
3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia biologica:		
– azienda zootecnica che svolge interamente attività di produzione con metodo biologico . . .	7	
– azienda zootecnica in conversione al metodo biologico da almeno 1 anno	5	
3.d) Aziende agricole - Colture permanenti in asciutto con tendenza all'abbandono:		
– con superficie aziendale assoggettabile a impegno investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a carrubo	10	
– con superficie aziendale assoggettabile a impegno investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a mandorlo e pistacchio	10	
– con superficie aziendale assoggettabile a impegno investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a cappero	10	

(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo criterio 3b) sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino nero siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione italiana allevatori (A.I.A); il cavallo Sanfratellano e il Purosangue orientale siciliano; l'asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto incremento ippico.

Data .....

Firma dell'imprenditore agricolo .....

Allegato C

QUADRO INDIVIDUAZIONE DEI CAPI INTERESSATI AL CRITERIO DI VALUTAZIONE
3B) PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI MERITO

Quadro n. .....

N. domanda AGEA .....
Codice fiscale del richiedente .....
Partita IVA del richiedente .....

Num. prog.	Data di nascita		Marca di identificazione o Numero di identificazione	Codice (a) Razza	UBA (b) n.
	Mese	Anno			
				Totale UBA	

Note: .....
.....

Data .....

Firma del richiedente .....

(a) Codice: Modicana B1, Cinisara B2, Siciliana B3, Barbaresca siciliana O4, Noticiana O5; Girgentana C6; Argentata dell'Etna C7; Suino nero siciliano S8; Cavallo sanfratellano E9, Purosangue orientale siciliano E10; Asino ragusano A11; Asino pantesco A12.
(b) Indicare il numero UBA in considerazione della tabella specifica della domanda AGEA e dell'età del bestiame al momento della presentazione dell'istanza.

(2008.16.1249)003

Bando pubblico. Reg. CE n. 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 214 - Pagamenti agroambientali. Sottomisura 214/1: Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili.

Art. 1
Premessa e disposizioni generali

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all'interno dell'asse 2 un sistema di aiuti per i metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale regolamento, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008.

Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.

Il PSR prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente regolamentati anche nella misura 214 "Pagamenti agroambientali" e, in particolare, nella sottomisura